
Prof. Eugenio Comuzzi

Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Udine
Docente di Ragioneria 1, Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda 1 e 2,
Economia dei Gruppi nell'Università di Udine

06, Ragioneria 1

**Complessità, cambiamento, performance, bilancio.
Il ruolo del bilancio destinato a pubblicazione**

Agenda

- Riprendere lo schema metodologico fondato su specifici livelli d'osservazione: I, II, III, IV livello
- Riprendere e approfondire il II livello d'analisi. Analizzare i caratteri dei principi cardinali del bilancio. Supportare l'analisi con l'esame e la discussione di alcuni casi aziendali
- Introdurre il III Livello d'analisi. Esaminare il ruolo dei principi applicativi nel bilancio pubblico. Introdurre ed esaminare i caratteri generali delle strutture quantitative del bilancio. Supportare l'analisi con l'esame e la discussione di alcuni casi aziendali

Il bilancio destinato a pubblicazione. I molteplici livelli di analisi

- **I livello di analisi:**
 - **finalità, composizione, principi cardinali del bilancio: 2423**
- **II livello di analisi:**
 - **principi generali del bilancio: 2423 bis**
- **III livello di analisi:**
 - principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale: 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
 - Principi applicativi, criteri valutativi, 2426
 - Principi applicativi, strutture di nota integrativa, relazione sulla gestione, ...: 2427, 2428, ...
- **Livelli trasversali:**
 - Sistema derogatorio: 2423, 2423 bis
 - Pubblicità: 2429, 2435, ...

Il bilancio destinato a pubblicazione.

L'impatto dell'evoluzione normativa e paranormativa sui livelli di analisi

Variabili	Bilancio di ieri	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire dall'1.01.2004	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire Dall'1 1.01.2006
I livello di analisi Finalità, composizione, principi cardinali	Clausola generale	Clausola generale Formalmente nessuno	Clausola generale Formalmente nessuno
II livello di analisi Principi generali	Principi generali	Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma	Ampliamento graduale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
III livello di analisi Principi applicativi Struttura Criteri di valutazione	Strutture di bilancio Criteri di valutazione		
Livelli trasversali Pubblicità Sistema derogatorio	Pubblicità Sistema derogatorio		

II livello di analisi.

Inquadramento normativo. L'articolo 2423 Bis

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;**
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;**
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;**
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;**
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;**
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.**

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

II livello di analisi.

Principi generali

- **Principi generali**

- Prospettiva di funzionamento
-

- Competenza economica
- Prudenza
- Valutazione separata degli elementi
- Omogeneità dei criteri valutativi
- Prevalenza della sostanza sulla forma

II livello di analisi.

Principi generali. Prospettiva di funzionamento

- **Prospettiva di funzionamento** [Art. 2423 Bis, comma 1, n.1]
 - Ipotesi generale connaturata alla stessa nozione d'azienda
 - Criterio generale. La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.
 - Poiché l'impresa è in attività e con ragionevoli prospettive di continuare l'attività stessa, le valutazioni vanno effettuate con criteri che sanciscano lo svolgimento dell'attività, dunque con criteri che ne evidenzino il funzionamento.
 - Formulazione di un giudizio sulla capacità dell'impresa di produrre risultati tali da garantire la sopravvivenza e presa d'atto del giudizio nella scelta dei criteri di valutazione.
 - Identificazione di un insieme di indicatori finalizzata alla verifica del presupposto della continuità aziendale; indicatori economico-finanziari, indicatori gestionali, ...
 - Criticità: identificazione di indicatori; formulazione di un giudizio; ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa AF. L'impresa AF svolge attività di commercializzazione di abbigliamento casual. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali materiali di consumo e di merci. Relativamente alle merci si verifica la seguente situazione: merce A, costo di acquisto 100, valore netto di realizzo 120, valore di liquidazione 103. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

Il commento. La valutazione delle rimanenze di merci costituisce un esempio di applicazione del principio di continuità della gestione.

Il caso dell'impresa E. L'impresa E produce e commercializza caminetti per interni ed esterni. Il suo business e dunque il suo reddito sono sostanzialmente legati alla vendita di caminetti per abitazioni e di ogni componente accessorio per il relativo funzionamento (canne fumarie, materiale per la coibentazione, anelli di raccordo, materiale refrattario, cornici esterne, comignoli, ...). L'attività di installazione viene gestita da professionisti e artigiani esterni all'impresa. Negli ultimi periodi, si registra una riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa che porta ad una liquidazione di alcune asa. Le immobilizzazioni distolte dal processo produttivo vengono sottoposte a importanti svalutazioni. Le immobilizzazioni sottoposte a liquidazione vengono valutate secondo criteri di liquidazione. ...

Il commento. La valutazione delle immobilizzazioni secondo il criterio del costo sistematicamente ammortizzato per tenere conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, l'abbandono del criterio del costo per le immobilizzazioni oggetto di liquidazione, l'abbandono del costo per tenere conto di svalutazioni sono esempi di applicazione del principio della continuità della gestione.

Il livello di analisi.

Principi generali. Competenza economica

- **Competenza economica** [Art.2423 Bis, comma 1, nn. 3, 4]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
 - Riconoscimento di ricavi e costi e identificazione di una correlazione tra ricavi e costi relativamente ad un dato oggetto semplice o complesso.
 - Riconoscimento dei ricavi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione: deve essere avvenuto lo scambio o è stato prestato il servizio, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà (momento convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturabili); il processo da cui scaturisce il risultato economico deve essere completato o virtualmente completato.
 - Riconoscimento dei costi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione e realizzo di una correlazione con i ricavi: 1. per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi, in modo analitico e diretto (provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso di costi (rimanenze e condizioni lifo, fifo, cmp, ...); 2. per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (ammortamento); 3. per imputazione diretta dei costi al conto economico perché associati al tempo (ratei e risconti); 4. per imputazione diretta dei costi al conto economico per il venir meno dell'utilità o della funzionalità del costo, in particolare quando: i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura; viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità dei costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti; l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.
 - Riconoscimento dei costi nell'esercizio in cui si manifestano, se non è identificabile la correlazione con i ricavi (costi amministrativi, spese generali, ...).
 - Criticità: correlazione tra ricavi e costi; ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa CC. L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

Il commento. La rilevazione delle rimanenze e la loro valutazione è un esempio di applicazione del principio di competenza economica.

Il caso dell'impresa CC. L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa utilizza automezzi con celle frigo la cui durata economica è mediamente di 6 anni. ...

Il commento. La sospensione dei costi relativi agli automezzi e la loro ripartizione nel tempo attraverso la procedura degli ammortamenti (stima della vita utile o durata economica, identificazione del valore da ammortizzare, identificazione del criterio di ripartizione del valore da ammortizzare, ...) è un esempio di applicazione del principio di competenza economica.

II livello di analisi.

Principi generali. Prudenza

- **Prudenza** [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 1, 2, 4]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
 - Applicazione del principio di valutazione secondo prudenza.
 - Formulazione di giudizi prudenziali dovuti al fatto che molte valutazioni di bilancio presentano caratteri di incertezza e richiedono procedimenti di stima. In tali situazioni l'atteggiamento del redattore del bilancio deve essere ispirato alla prudenza.
 - Criticità: valutazioni prudenziali; ...

II livello di analisi.

Principi generali. Prudenza

• Prudenza [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 2 e 4]

• Regola comportamentale

- Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

- Applicazione del principio di disparità ossia di trattamento asimmetrico dei componenti positivi – da considerare solo se realizzati – e dei componenti negativi – da considerare comunque se di competenza dell'esercizio – e di trattamento asimmetrico nel considerare le situazioni favorevoli e sfavorevoli nelle valutazioni delle poste del bilancio.

- Formulazione di giudizi sull'esistenza di risultati realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono soltanto risultati economici realizzati, derivanti da operazioni concluse, non anche utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, è solo attesa.

- Criticità: principio di realizzazione; utili realizzati e ricavi o proventi realizzati; ...

- Formulazione di giudizi sull'esistenza di perdite e rischi realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono tutte le perdite e tutti i rischi presunti e probabili, anche se non definitivamente realizzati; ciò comporta che si tenga conto di tutte le perdite e di tutti i rischi prevedibili aventi origine nel corso dell'esercizio o in esercizi anteriori, compresi quelli emersi dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio fa riferimento.

- Criticità: principio di realizzazione; perdite e rischi presunti e probabili; perdite e rischi emersi dopo la chiusura dell'esercizio; ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa CC. L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

Il commento. Le rimanenze di prodotti devono essere valutate al costo e non al maggiore valore dato dal prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita, perché l'utile derivante dalla vendita non è ancora stato realizzato. Il principio della prudenza porta ad una valutazione di 100.

Il caso dell'impresa CC. L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo presunto 80. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 80. ...

Il commento. Le rimanenze di prodotti devono essere valutate al minore valore dato dal prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita, perché la perdita che si realizzerà per effetto della vendita è probabile. Il principio della prudenza porta ad una valutazione in questo caso di 80.

Il livello di analisi.

Principi generali.

Valutazione separata degli elementi

- **Valutazione separata** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 5]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vanno valutati separatamente.
 - L'obiettivo è impedire che attraverso valutazioni complessive le perdite previste connesse a determinati elementi siano compensate con utili attesi derivanti dalla valutazione di altri elementi
 - Analisi di singole componenti comprese in singole voci e identificazione dei loro valori
 - Criticità: identificazione elementi eterogenei; ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa CCC. L'impresa CCC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120; prodotto B, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 115; prodotto C, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 70. Totale rimanenze di prodotti: costo di produzione 300, valore di realizzo 305. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 300. ...

Il commento. Se la valutazione venisse effettuata considerando il totale dei costi di produzione e il totale dei valori di realizzazione, il valore attribuito sarebbe la somma dei costi ($100+100+100=300$) perché inferiore alla somma dei valori di realizzazione ($120+115+70=305$). Il principio della valutazione separata degli elementi porta tuttavia ad un diverso risultato ($100+100+70=270$). ...

II livello di analisi.

Principi generali. Continuità dei criteri

- **Continuità dei criteri** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 6]

- **Regola comportamentale**

- Criterio generale. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
 - Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione richiama: la costanza o meno delle politiche contabili (metodi); la costanza o meno delle stime contabili (ipotesi). Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione deve essere inteso come riferito soltanto alle politiche contabili (metodi) e non alle stime (ipotesi) utilizzate per la loro applicazione.
 - Modifica delle stime contabili (ipotesi): revisione delle ipotesi adottate precedentemente nella valutazione operata in applicazione di un determinato metodo di valutazione. La modifica delle stime contabili può rendersi necessaria se si modificano le circostanze sulle quali la stima si era fondata, a fronte di nuove informazioni, di una maggiore esperienza, di nuovi sviluppi: stima obsolescenza giacenze di magazzino, stima perdite su crediti, mutamento ammortamenti a seguito di una ridefinizione della vita utile del bene, ...
 - Modifica delle politiche contabili (metodi): passaggio da un metodo di valutazione ad un altro. La modifica delle politiche contabili può essere effettuata solo se è richiesta dalla legge o se per effetto del cambiamento si può ottenere una rappresentazione più appropriata degli eventi e delle operazioni di gestione. Non si considerano modifiche l'adozione di una politica contabile per eventi o operazioni che differiscono sostanzialmente da quelli precedenti, l'adozione di una nuova politica contabile per venti o operazioni che non si erano verificati in precedenza o che erano insignificanti: cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni (metodo del patrimonio netto verso metodo del costo) a seguito di mutamento delle condizioni oggettive della partecipazione (controllo verso altro tipo di partecipazione, ...
 - Criticità: condizioni, casi eccezionali, modalità di contabilizzazione, ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa AB. L'impresa AB opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa utilizza automezzi con celle frigo la cui durata economica è mediamente di 5 anni. Automezzi: valore da ammortizzare 100, durata economica 5 anni, criterio di ammortamento per quote costanti. Al termine del terzo anno si ridefinisce la vita utile del bene stimando un periodo di utilizzo di altri 4 anni (7 anni). Il redattore del bilancio provvede a ridefinire l'ammortamento dei beni per l'esercizio in chiusura e a illustrare in nota integrativa gli effetti e la natura del cambiamento.

Il commento. La ridefinizione del periodo di vita utile con conseguente ricalcolo dell'ammortamento annuo costituisce una modifica delle stime contabili.

II livello di analisi.

Principi generali. Funzione economica

- **Funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 1 – seconda parte]
 - Regola comportamentale
 - Criterio generale: prevalenza della sostanza sulla forma, intesa come prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione giuridica degli accadimenti, nel rispetto del principio che il bilancio debba fornire un quadro fedele della situazione aziendale.
 - Applicazione del principio di funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo:
 - Riconoscimento e comprensione della sostanza di un'operazione nei suoi elementi costitutivi, capacità di andare oltre la forma contrattuale o legale utilizzata
 - Riconoscimento e comprensione delle caratteristiche di operazioni correlate o correlabili all'operazione di riferimento
 - Criticità: problematiche dottrinali in merito al principio in esame; genericità della previsione inserita; comprensione della reale sostanza economica dell'operazione di riferimento; difficoltà nella dissociazione rispetto alla forma contrattuale utilizzata, ...

Casi aziendali

Il caso dell'impresa CC. L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'azienda effettua delle lavorazioni di spinaci in Austria, occupandosi sia della fornitura di materia prima sia della distribuzione del prodotto finito. Le operazioni di trasferimento della materia prima vengono contabilizzate come vendita estera, quelle di trasferimento del prodotto finito come acquisto da fornitore estero.

Il commento. La contabilizzazione così effettuata non rispetta il principio della funzione economica in quanto vi è una prevalenza della forma contrattuale rispetto alla reale sostanza dell'operazione. La cessione di beni all'estero e l'acquisto prodotti dall'estero sono in realtà operazioni fittizie.

Il caso dell'impresa DD. L'impresa DD impiega manodopera attraverso un contratto di somministrazione di lavoro, contratto che ha sostituito il contratto di lavoro interinale. La fattura emessa dall'impresa fornitrice comprenderà il rimborso degli oneri contributivi e previdenziali ed il compenso per l'impresa fornitrice. L'impresa DD contabilizza la fattura considerando questo contratto una prestazione di servizi.

Il commento. La contabilizzazione così effettuata non rispetta il principio della funzione economica in quanto vi è una prevalenza della forma contrattuale rispetto alla reale sostanza dell'operazione. Il costo per la somministrazione di lavoro, nella sostanza, è assimilabile al costo per il personale dipendente, in quanto il lavoratore svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa utilizzatrice, pur essendo dipendente dell'impresa fornitrice.

Il bilancio destinato a pubblicazione. I molteplici livelli di analisi

- **I livello di analisi:**
 - **finalità, composizione, principi cardinali del bilancio: 2423**
- **II livello di analisi:**
 - **principi generali del bilancio: 2423 bis**
- **III livello di analisi:**
 - **principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale: 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis**
 - **Principi applicativi, criteri valutativi, 2426**
 - **Principi applicativi, strutture di nota integrativa, relazione sulla gestione, ...: 2427, 2428, ...**
- **Livelli trasversali:**
 - **Sistema derogatorio: 2423, 2423 bis**
 - **Pubblicità: 2429, 2435, ...**

Il bilancio destinato a pubblicazione.

L'impatto dell'evoluzione normativa e paranormativa sui livelli di analisi

Variabili	Bilancio di ieri	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire dall'1.01.2004	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire Dall'1 1.01.2006
I livello di analisi Finalità, composizione, principi cardinali	Clausola generale	Clausola generale Formalmente nessuno	Clausola generale Formalmente nessuno
II livello di analisi Principi generali	Principi generali	Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma	Ampliamento graduale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
III livello di analisi Principi applicativi Struttura Criteri di valutazione	Strutture di bilancio: profilo generale, schemi ...	Strutture di bilancio: profilo generale sostanzialmente invariato, schemi leggermente modificati mediante integrazioni di componenti	Strutture di bilancio: profilo generale sostanzialmente modificato, schemi sostanzialmente modificati
Livelli trasversali Pubblicità Sistema derogatorio	Pubblicità Sistema derogatorio		

III livello di analisi.

Inquadramento normativo. L'articolo 2423 Ter

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

III livello di analisi.

Strutture: condizioni generali

- Rigidità e flessibilità delle strutture
- Diversi livelli gerarchici delle strutture
- Alcune problematiche di fondo:
 - la suddivisione
 - il raggruppamento
 - l'aggiunta
 - l'adattamento delle voci
 - le esigenze di comparabilità degli schemi
 - altre regole

Casi aziendali

Mancata suddivisione delle voci precedute da numeri arabi se ritenuta necessaria per una maggiore comprensibilità del bilancio stesso (art. 2423ter, comma 2)

Il caso dell'impresa BB. L'impresa BB produce e commercializza grandi impianti per la vinificazione e commercializza piccoli macchinari ad uso domestico. Il primo business garantisce ricavi di vendita pari al 65% dell'intero fatturato mentre il secondo business pari al 30%. La restante parte è ricollegabile ad attività di assistenza e di manutenzione. Le rimanenze di materie prime, di prodotti finiti e di merci appaiono consistenti negli ultimi esercizi. Nel conto economico le variazioni di rimanenze di materie prime – componenti tipiche del primo business – e di merci – componenti tipiche del primo e del secondo – non vengono separate ma esposte congiuntamente all'interno di un'unica voce. Considerazioni simili possono essere effettuate per le rimanenze finali di merci e di prodotti finiti nello stato patrimoniale. In nota integrativa non si evidenzia alcuna commento sui singoli componenti.

Il commento. Poiché la rilevanza dei due business non è trascurabile diventa fondamentale per il soddisfacimento del principio di chiarezza la suddivisione delle singole voci di conto economico e di stato patrimoniale. A livello di conto economico diventa pertanto importante operare una suddivisione tra merci e materie prime all'interno della voce "variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci". A livello di stato patrimoniale diventa importante la suddivisione della voce "rimanenze di prodotti finiti e merci" nelle due specifiche componenti. Il bilancio dell'impresa BB presenta pertanto elementi di incomprensibilità informativa per la mancata suddivisione delle singole voci. All'incomprensibilità informativa delle due strutture quantitative si aggiunge una sostanziale incompletezza informativa a livello di nota integrativa.

Casi aziendali

La mancata aggiunta di nuove voci quando il relativo contenuto non è compreso in alcuna delle poste previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile (art.2423ter, comma 3)

Il caso dell'impresa A (Versione 2). L'impresa A svolge attività di produzione di mobili per soggiorno. L'impresa viene sottoposta ad un processo di riorganizzazione e ristrutturazione di alcuni comparti produttivi. La riorganizzazione e la ristrutturazione avviate negli ultimi esercizi amministrativi conducono alla esternalizzazione di alcune attività precedentemente svolte all'interno dell'impresa e alla conseguente dismissione di diversi impianti e attrezzature con la previsione di realizzare interessanti plusvalori. Nelle tavole quantitative gli impianti e le attrezzature oggetto di dismissione vengono valutate al costo rettificato dell'ammortamento subito nel tempo e vengono rappresentate tra le immobilizzazioni. Nella parte descrittiva, segnatamente in nota integrativa, non c'è alcuna menzione delle operazioni specifiche in atto e non vi è alcun riferimento al processo di riorganizzazione e ristrutturazione avviato.

Il commento. Poiché gli impianti e le attrezzature oggetto dell'analisi presentano ripercussioni consistenti ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione del risultato e del capitale di funzionamento l'assenza di ogni segnalazione nello stato patrimoniale e l'assenza di ogni commento in nota evidenziano rilevanti vizi di chiarezza. In particolare, la criticità nella struttura del patrimonio può essere attribuita alla mancata aggiunta di voci specifiche di capitale circolante – rimanenze – e/o all'incompletezza di fondo della nota integrativa. Si ravvisa pertanto una incompletezza sia a livello di schemi quantitativi – stato patrimoniale – sia a livello di schemi descrittivi – nota integrativa.

Casi aziendali

Mancato adattamento delle voci quando la natura dell'attività svolta dall'impresa lo richieda (art.2423 ter, comma 4)

Il caso dell'impresa T (Versione 2). L'impresa T svolge attività di trasporti. La sua attività implica una dotazione considerevole di automezzi. L'impresa espone in bilancio gli automezzi congiuntamente con altri beni a lento ciclo di utilizzo nella parte residuale dello stato patrimoniale assegnata alle immobilizzazioni materiali e contrassegnata dalla voce "altri beni" dato che nella struttura di stato patrimoniale non esiste una voce specifica ricollegabile alla componente in esame. Il redattore del bilancio ritiene opportuno non ricorrere né alla pratica della suddivisione di voci né allo strumento dell'adattamento delle singole voci o dello schema patrimoniale complessivo. Inoltre, in nota integrativa non esiste alcun supporto descrittivo tale da consentire una comunicazione più trasparente e immediata.

Il commento. Poiché gli automezzi costituiscono una componente produttiva fondamentale dell'impresa in oggetto il bilancio così come viene proposto presenta evidenti criticità sul piano della comprensibilità. Si ravvisa pertanto una incomprensibilità per imprecisione di quanto prodotto a livello di parti quantitative – stato patrimoniale – e una sostanziale incomprensibilità per incompletezza a livello di parti descrittive – nota integrativa.

Casi aziendali

Mancato adattamento delle voci riguardanti il bilancio dell'esercizio amministrativo precedente con conseguente incomparabilità delle stesse (art. 2423ter, comma 5)

Il caso dell'impresa T (Versione 3). L'impresa T svolge attività di trasporti. La sua attività implica una dotazione considerevole di automezzi. L'impresa espone in bilancio gli automezzi congiuntamente con altri beni a lento ciclo di utilizzo nella parte residuale dello stato patrimoniale assegnata alle immobilizzazioni materiali e contrassegnata dalla voce "altri beni" dato che nella struttura di stato patrimoniale non esiste una voce specifica ricollegabile alla componente in esame. Il redattore del bilancio ritiene opportuno ricorrere alla pratica dell'adattamento delle voci o dello schema patrimoniale complessivo, precisando in nota i motivi dell'adattamento effettuato. Le voci riguardanti l'esercizio amministrativo precedente non vengono tuttavia modificate generando una discutibile e difficile comparabilità dei valori.

Il commento. Poiché gli automezzi costituiscono una componente produttiva fondamentale dell'impresa il mutamento imposto dal redattore del bilancio risulta senz'altro apprezzabile sul piano del soddisfacimento del principio di chiarezza. Tuttavia, la scarsa attenzione dimostrata dallo stesso ai fini di garantire nel tempo una comparabilità dei valori rende incomprensibile lo stesso bilancio. Si ravvisa pertanto una incomprensibilità su quanto prodotto a livello di tavola quantitativa – stato patrimoniale – per la mancata comparabilità delle grandezze nel tempo.

Casi aziendali

Il ricorso a compensi di partite (art. 2423ter, comma 6)

Il caso dell'impresa Z. L'impresa Z svolge attività edile. Z appartiene ad un gruppo con attività diversificate con il ruolo di impresa controllata. Essa presenta nei confronti di altre imprese del gruppo crediti e debiti di tipo operativo e finanziario. In particolare, nei confronti dell'impresa Y, Z presenta sia crediti sia debiti di tipo operativo per un importo non rilevante. Il redattore del bilancio, in relazione alla ritenuta irrilevanza degli importi a credito e a debito, decide di esporre soltanto il saldo tra le passività, alla voce (D6).

Il commento. Il redattore del bilancio dell'impresa Z ha dato vita ad un compenso di partite rendendo poco comprensibile e di non immediata percezione il bilancio complessivo. Si ravvisa pertanto un vizio del principio di chiarezza per incomprendibilità di quanto prodotto a livello di strutture quantitative, segnatamente lo stato patrimoniale.

Il caso dell'impresa ZZZ. L'impresa ZZZ svolge attività manifatturiera. ZZZ presenta molteplici rapporti con imprese bancarie. Questi rapporti vengono formalizzati attraverso conti correnti i cui saldi a fine anno sono in parte attivi e in parte passivi. Al fine di fornire in forma sintetica la posizione dell'impresa nei confronti delle banche il redattore del bilancio provvede ad esporre il saldo algebrico delle diverse posizioni.

Il commento. Il bilancio dell'impresa ZZZ non soddisfa il principio di chiarezza in quanto l'esposizione del saldo algebrico contrasta la regola del divieto di compenso di partite. Si ravvisa pertanto un vizio del principio di chiarezza per incomprendibilità informativa relativamente a quanto prodotto.

Riepilogo

- Modello del bilancio: schema di riferimento metodologico per la lettura del bilancio destinato a pubblicazione
- II livello d'analisi. Principi generali: prospettiva di funzionamento, competenza, prudenza, valutazione separata degli elementi, immutabilità dei criteri, prevalenza della sostanza sulla forma
- III livello d'analisi. Approfondimento delle strutture. Analisi dei criteri fondamentali per la costruzione delle strutture: suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento delle voci, esigenze di comparabilità degli schemi, altre regole

Materiale didattico

Materiale didattico di riferimento

- **Appunti della lezione, X**
- Bibliografia di riferimento, -
- Letture integrative, -
- Casi aziendali, -

Letture consigliate, documenti e sitografia

- Letture integrative, -